

REGOLAMENTO D'USO DEL
MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO
“GENOVA GOURMET BANQUETING & CATERING”



Definizioni:

- **Concessione d'uso del marchio:** atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;
- **Concessionario:** operatore che ha ottenuto la concessione d'uso del marchio;
- **Marchio:** il Marchio Collettivo Geografico “Genova Gourmet Banqueting & Catering” depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- **Manuale tecnico:** modalità operative per armonizzare a livello regionale l’uso del marchio da parte dei concessionari.

Articolo 1

(Richiedente e soggetti legittimati a rappresentare il richiedente)

Il richiedente del marchio collettivo oggetto del presente regolamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova.

Il richiedente può essere rappresentato dal Presidente o dal Segretario generale come da statuto e normativa in materia.

Articolo 2

(Finalità)

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova promuove la costituzione del sistema d’identificazione delle imprese del settore banqueting & catering, operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova, che offrono “**un menù tipico regionale**”, attraverso il marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Banqueting & Catering”.

Gli obiettivi racchiusi nel marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Banqueting & Catering” sono:

- a) promuovere e valorizzare le specialità tipiche e le produzioni di qualità regionale;

- b) contraddistinguere esclusivamente il servizio banqueting & catering, certificato attraverso un apposito Organismo di controllo;
- c) tutelare la tradizione enogastronomica della Liguria;
- d) informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione enogastronomica e dei prodotti agroalimentari somministrati;
- e) promuovere il turismo enogastronomico.

Sono da considerarsi **elementi caratterizzanti** determinanti e subordinati del sistema:

- l’offerta di **almeno un menù tipico regionale, comprendente esclusivamente piatti e prodotti liguri**, in particolare promuovendo l’**utilizzo dell’olio extra vergine Riviera Ligure DOP**;
- promozione e esposizione dei **prodotti agro-alimentari tipici e certificati liguri**;
- **l’offerta diversificata dei vini DOP-IGP regionali**, rappresentativi, il più possibile, delle diverse tipologie (bianchi, rossi, rosati, moscati e passiti);
- l’allestimento sarà attuato, ove possibile, valorizzando i prodotti del territorio;
- valorizzazione dei piatti, i prodotti tipici all’interno del menu.

Il presente Regolamento d’uso del marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Banqueting & Catering”, adottato dalla Camera di Commercio di Genova, individua, in particolare:

- a) i requisiti dei soggetti aderenti;
- b) le modalità per la richiesta, la concessione e l’utilizzo del marchio;
- c) gli obblighi delle imprese e le attività di controllo;
- d) le fattispecie che comportano la sospensione e la revoca della registrazione;
- e) le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale.

Articolo 3 (Marchio)

I soggetti che intendono aderire al sistema di cui all’art. 1 sono identificati dal marchio collettivo geografico “**Genova Gourmet Banqueting & Catering**” come qui di seguito rappresentato.



Articolo 4 (Soggetti legittimati a usare il marchio collettivo)

Possono presentare richiesta di concessione d’uso del marchio esclusivamente **gli operatori del settore banqueting & catering** che:

- svolgono attività di banqueting e catering;
- sono ubicati nel territorio amministrativo della Città Metropolitana di Genova.

In particolare i ristoranti interessati devono:

- **essere iscritti da almeno 5 anni nel Registro imprese** della Camera di Commercio di Genova nello specifico settore per cui si richiede il riconoscimento e di **essere in regola con il versamento del diritto camerale**;
- **essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge** (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, ecc...);
- **presentare i seguenti requisiti:**
 - ✓ attrezzature di qualità;
 - ✓ personale qualificato e formato;
 - ✓ essere dotati di locale di cucina e di attrezzature necessarie alla cottura e conservazione dei cibi e al lavaggio dei prodotti alimentari e delle stoviglie;
 - ✓ eseguire la preparazione e la cottura dei cibi avvalendosi di personale qualificato;
 - ✓ predisporre piatti della cucina tradizionale ligure, con l'utilizzo, secondo stagione, di materie prime del territorio anche certificate e pescato locale;
 - ✓ non somministrare cibi precotti, industriali e riscaldati.
 - ✓ presentare separatamente la proposta tipica, possibilmente redatti anche in altre lingue;
 - ✓ presentare, tra le proposte di servizio, almeno un menu tipico regionale abbinato ai vini DOP-IGP liguri, appositamente predisposto con i piatti della cucina tradizionale ligure.
 - ✓ nel caso in cui l'operatore inserisse all'interno di proposte di servizio non aderenti alle condizioni "Genova Gourmet Banqueting e Catering" di cui all'articolo 6 singoli piatti tradizionali "Liguria Gourmet" realizzati con prodotti agroalimentari e ittici liguri può contraddistinguere sui menu tali singoli piatti con il marchio oggetto della presente licenza.

Articolo 5 (Servizi contemplati dal marchio)

Il marchio è concesso in relazione ai servizi di Banqueting e Catering.

Articolo 6 (Condizioni generali e requisiti richiesti)

Gli operatori interessati ad ottenere la concessione d'uso del marchio di cui all'art. 3 devono obbligatoriamente inserire all'interno delle proprie offerte commerciali la proposta tipica regionale che contenga come minimo:

- **n. 4 piatti**, di cui almeno **1 primo e 1 secondo presenti nell'elenco dei piatti tradizionali "Liguria Gourmet"**;
- **n. 4 etichette di vini DOP o IGP liguri**, di cui **almeno 2 relative al territorio della competente Camera di Commercio**, scelti fra quelli contenuti nell'apposito elenco dei vini DOP-IGP regionali.

I medesimi Soggetti sono altresì tenuti a:

- utilizzare per i condimenti esclusivamente olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP;
- utilizzare esclusivamente "Basilico Genovese" DOP per la realizzazione di piatti a base di pesto.

Ai fini del controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti deve essere annualmente dimostrato dal soggetto aderente, come minimo, l'acquisto dei seguenti quantitativi:

- **minimo 120 litri di vino fra quelli contenuti nell'elenco dei vini liguri DOP-IGP**;
- **minimo 30 litri di olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP**.

La documentazione contabile inerente agli acquisti è inviata alla Camera di Commercio secondo modalità definite dalla stessa.

I medesimi Soggetti sono altresì raccomandati a utilizzare prodotti liguri, agroalimentari e ittici, con particolare riferimento a:

- prodotti, tutelati attraverso marchi di origine e qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale, compresi quelli provenienti da agricoltura biologica e da produzione integrata;
- prodotti tutelati attraverso marchi collettivi geografici regolarmente depositati;
- prodotti tradizionali agroalimentari, di cui al D.M. 8 settembre 1999 n. 350 – “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- prodotti ittici provenienti dal Mar Ligure;
- I Prodotti Genova Gourmet.

Articolo 7 **(Modalità di richiesta e concessione d'uso del Marchio)**

Il soggetto richiedente la licenza d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio di Genova apposita richiesta (richiesta di concessione d'uso del Marchio), completa della seguente documentazione:

- dati anagrafici e aziendali;
- indicazione del rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d'uso del marchio.

Il soggetto interessato deve essere iscritto al Registro Imprese da almeno 5 anni consecutivi (da valutarsi con riferimento al momento della presentazione della domanda di assoggettamento) nello specifico settore della ristorazione di cui al precedente art. 3, oppure dimostrare esperienza pregressa documentata (estratto contributivo) come titolare, socio o dipendente da almeno 5 anni in altra impresa del banqueting & catering.

La Camera di Commercio decide in merito alla concessione dell'uso del marchio, previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'articolo 6 e provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e il Soggetto interessato potrà ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 **(Modalità di espletamento dei controlli)**

La Camera di Commercio provvede a verificare la rispondenza e la conformità dell'attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel Regolamento, mediante opportuni:

- controlli sistematici d'ingresso;
- controlli a campione del mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.

Il controllo viene svolto dalla Camera di Commercio direttamente, ovvero da autorità pubbliche designate o di organismi di controllo terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dalla Camera di Commercio, e la valutazione dei risultati dei controlli viene sottoposta alla Commissione di valutazione di cui all'Art. 9.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in apposito verbale.

La Camera di Commercio potrà richiedere al Soggetto interessato-concessionario del marchio azioni correttive, eseguire ulteriori ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative ad ulteriori accertamenti ispettivi dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato/concessionario del marchio.

Articolo 9 (Commissione di valutazione)

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla concessione della concessione d'uso del marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al concessionario che abbia assunto comportamenti in violazione del Regolamento.

La Commissione è composta da 3 a 5 membri, nominati dalla Camera di Commercio tra persone che abbiano maturato una particolare esperienza e conoscenza nel settore banqueting & catering.

Alla nomina della Commissione di valutazione provvede la Camera di Commercio.

La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dal Soggetto interessato, provvede a:

- verificare la completezza e la congruità della richiesta;
- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 anche tramite l'esame del verbale di controllo ispettivo predisposto dall'Organo di Controllo;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio circa l'ammissibilità o meno del Soggetto interessato;
- valutare la gravità delle non conformità.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa.

Articolo 10 (Quota contributiva a carico dei concessionari)

Ogni concessionario è tenuto, all'atto di iscrizione, al versamento di un contributo iniziale per l'iscrizione al sistema di controllo e all'uso del marchio.

Articolo 11 (Concessione d'uso del Marchio)

Il documento di concessione dell'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di Commercio, è l'attestato di assoggettamento che contiene:

- i dati anagrafici del concessionario;
- il numero identificativo dello stesso;
- la data di rilascio.

Il rilascio dell'attestato di assoggettamento comporta la concessione a favore del soggetto aderente di:

- concessione d'uso del marchio collettivo geografico “Genova Gourmet Banqueting & Catering”, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento d'uso del marchio;

Il concessionario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Concessionari del Marchio, tenuto presso la Camera di Commercio, consultabile dal pubblico e continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.

La concessione d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Articolo 12

(Durata e rinnovo della concessione d'uso del Marchio)

La durata di validità della concessione d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca, ai sensi del presente Regolamento, oppure se il concessionario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

Articolo 13

(Diritti e doveri del concessionario)

Con l'assoggettamento al sistema, il concessionario, quale soggetto aderente acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento d'uso del marchio, assume in particolare i seguenti obblighi:

- osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nei correlati allegati (Manuale d'uso e altri documenti attuativi);
- esporre all'interno del locale, in posizione visibile, l'attestato di assoggettamento;
- dare visibilità al marchio in varie forme all'interno del proprio pubblico esercizio;
- assoggettarsi alle verifiche, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive prescritte;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del marchio;
- utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso;
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni, che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il marchio su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, secondo le modalità definite nel manuale d'uso;
- evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- non utilizzare il marchio se la concessione d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;

- eliminare l’attestato di assoggettamento ed eventuale materiale promozionale in caso di revoca, recesso o sospensione della concessione d’uso del marchio;
- non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;
- cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio.

Articolo 14 (Non conformità)

A seguito dei controlli predisposti e previsti dal Piano dei controlli, le eventuali non conformità riscontrate devono essere comunicate alla Camera di Commercio. Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l’immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del marchio e/o la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare.

In caso di accertamento delle non conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse, la Camera di Commercio procede nei confronti del concessionario responsabile tramite il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca, fatto salvo in ogni caso l’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

I provvedimenti di sospensione e revoca contenenti le relative motivazioni vengono comunicati ai concessionari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca sono annotate nell’Elenco dei concessionari.

Articolo 15 (Verbale di ammonizione)

In caso di non conformità lievi la Camera di Commercio notifica una contestazione (verbale di ammonizione) al concessionario, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la contestazione.

Articolo 16 (Sospensione)

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. Il provvedimento di sospensione è emesso quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il concessionario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al concessionario, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la Camera di Commercio abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del concessionario. In questo caso, la Camera di Commercio, preso atto della richiesta del concessionario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

Articolo 17 (Revoca)

La revoca viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento/liquidazione giudiziale o cessazione dell'attività del concessionario;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'articolo 11;
- mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio e persistenza nell'inadempimento;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

Articolo 18 (Recesso)

Il concessionario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione d'uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio un'apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio.

Articolo 19 (Effetti del recesso e della revoca)

Nel caso di recesso o di revoca, al concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato concessionario del Marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio, e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio, sino alla data in cui essi sono stati concessionari del marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il concessionario viene cancellato dall'Elenco dei concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

A fronte di non conformità gravi può essere prevista la pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese del concessionario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

Articolo 20 (Ricorsi)

Avverso le decisioni assunte (decisione di non assoggettamento, verbale di ammonizione, revoca e sospensione) è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 21
(Obbligo di riservatezza)

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del concessionario.

La Camera di Commercio e la Commissione di Valutazione sono vincolati al segreto professionale.